

COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1965

che rende uniformi talune norme riguardanti le autorizzazioni per i trasporti di merci su strada fra gli Stati membri

(65/269/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare l'articolo 75,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo ⁽¹⁾,

Visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

Considerando che l'instaurazione di una politica comune dei trasporti implica, fra l'altro, l'istituzione di norme comuni applicabili ai trasporti internazionali di merci su strada, in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri;

Considerando che occorre eliminare quegli ostacoli all'esecuzione dei trasporti internazionali di merci su strada che risultano dalle procedure per il rilascio delle autorizzazioni appli-

cate negli Stati membri; che il modo più idoneo per conseguire questo scopo consiste nell'adozione, da parte di tutti gli Stati membri, di una procedura semplificata che implichi il rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti dello Stato di immatricolazione del veicolo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, dal 1° gennaio 1966, le autorizzazioni richieste per i trasporti internazionali di merci su strada, in partenza dal territorio di uno Stato membro o a destinazione di questo, o in transito sul territorio di uno o più Stati membri, siano rilasciate dalle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato il veicolo mediante il quale deve essere effettuato il trasporto.

Articolo 2

Le autorizzazioni devono essere conformi a uno dei due moduli riportati nell'allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU n. 109 dell'8. 7. 1964, pag. 1700/64.

⁽²⁾ GU n. 168 del 27. 10. 1964, pag. 2631/64.

Articolo 3

1. Le autorizzazioni sono redatte al nome di un vettore. Non sono trasferibili a terzi.

2. Ogni autorizzazione può essere utilizzata per un solo veicolo alla volta. Deve accompagnare quest'ultimo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

Per veicolo si deve intendere un veicolo isolato o un veicolo articolato o un autotreno.

Articolo 4

Qualora un vettore, in occasione di un trasporto soggetto ad autorizzazione, commetta, sul territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui il veicolo è immatricolato, un'infrazione alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di questo Stato in materia di trasporti, quest'ultimo segnala l'infrazione allo Stato membro nel quale il veicolo è immatricolato.

Gli Stati membri si comunicano reciprocamente tutte le informazioni sulle sanzioni applicate in caso d'infrazione.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1° gennaio 1966 le misure adottate allo scopo di garantire l'applicazione della presente direttiva.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1965.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE DE MURVILLE

ALLEGATO

MODULI DI AUTORIZZAZIONE

(Modulo bianco — recto)

Testo compilato nelle quattro lingue ufficiali della Comunità

Stato che concede l'autorizzazione

(Segno distintivo del paese)	(Organismo competente)
------------------------------	------------------------

Autorizzazione a tempo

Autorizzazione n.

per il trasporto internazionale di merci su strada

L'autorizzazione abilita

(Nome o ragione sociale del vettore e indirizzo completo)

ad effettuare trasporti internazionali di merci

— tra e

— in transito attraverso

mediante un veicolo isolato o un veicolo articolato o un autotreno.

L'autorizzazione è valevole dal

al

Eventuali limitazioni:

.

Rilasciata a, il

(Firma e timbro dell'organismo che
rilascia l'autorizzazione —
Stato in cui il veicolo è immatricolato)

(Modulo bianco — verso)

Prescrizioni generali

La presente autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

Permette di effettuare soltanto trasporti internazionali di merci. Non è valevole per trasporti nazionali.

Non può essere trasferita a terzi.

Il vettore è tenuto all'osservanza, sul territorio di ciascuno Stato membro, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore in quello Stato, in particolare in materia di trasporto e di circolazione.

(Modulo verde — recto)

Testo compilato nelle quattro lingue ufficiali della Comunità

Stato che concede l'autorizzazione

(Segno distintivo del paese)	(Organismo competente)
------------------------------	------------------------

Autorizzazione a viaggio
 Numero di viaggi autorizzati:
 (andata e ritorno)
Autorizzazione n.**per il trasporto internazionale di merci su strada**

L'autorizzazione abilita

(Nome o ragione sociale del vettore e indirizzo completo)

ad effettuare trasporti internazionali di merci

— tra e

— in transito da

mediante un veicolo isolato o un veicolo articolato o un autotreno.

L'autorizzazione è valevole dal

al

Eventuali limitazioni:

Rilasciata a, il

 (Firma e timbro dell'organismo che
 rilascia l'autorizzazione —
 Stato in cui il veicolo è immatricolato)

(Modulo verde — verso)

Prescrizioni generali

La presente autorizzazione, accompagnata dal resoconto menzionato qui di seguito, deve trovarsi a bordo del veicolo ed essere esibita ad ogni richiesta degli agenti addetti al controllo.

Permette di effettuare soltanto il numero di viaggi indicato. Non è valevole per trasporti nazionali.

Non può essere trasferita a terzi.

Il vettore è tenuto all'osservanza, sul territorio di ciascuno Stato membro, delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore in quello Stato, in particolare in materia di trasporto e di circolazione.

La presente autorizzazione deve essere restituita all'organismo che l'ha rilasciata entro i 15 giorni successivi alla data della scadenza.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a preparare prima di ogni trasporto il resoconto del trasporto, previsto negli accordi bilaterali.

Il resoconto deve essere restituito insieme con la presente autorizzazione.